

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità

[notificata con il numero C(2008) 2701]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/543/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. Essa dispone che vengano stabilite norme specifiche imposte dalla situazione epidemiologica ad integrazione delle misure minime di lotta previste da tale direttiva.
- (2) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'in-

fluenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE ⁽⁴⁾, stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione di tale malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio della malattia. Tali aree figurano nell'allegato della decisione 2006/415/CE e attualmente comprendono parti della Germania e della Polonia. Detta decisione si applica fino al 30 giugno 2008.

- (3) Poiché persiste il rischio di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in seno alla Comunità, le misure stabilite dalla decisione 2006/415/CE devono essere mantenute, in modo da poter essere utilizzate nei casi in cui tale virus venga individuato nel pollame, integrando in tal modo le misure della direttiva 2005/94/CE.
- (4) Data l'attuale situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nella Comunità, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione 2006/415/CE fino al 30 giugno 2009.
- (5) La Germania e la Polonia hanno comunicato alla Commissione che, a seguito della situazione sanitaria favorevole sul loro territorio, non vengono più applicate le misure di protezione per quanto riguarda i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1. Non sono quindi più necessarie le misure fissate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2006/415/CE per le aree A e B in tali Stati membri.
- (6) La decisione 2006/415/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/70/CE (GU L 18 del 23.1.2008, pag. 25).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.

Articolo 1

Articolo 3

La decisione 2006/415/CE è modificata come segue:

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

1) nell'articolo 12 la data «30 giugno 2008» è sostituita da «30 giugno 2009»;

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

2) nelle parti A e B dell'allegato sono eliminate le voci relative alla Germania e alla Polonia.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione